

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 2001

=====

ADDI' 23 NOV. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO, Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1790

Oggetto: Definizione di accordi transattivi con le Case di Cura private

convenzionate in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario regionale, relativi alle posizioni debitorie fino al

31-12-2000 e relativi interventi finanziari.



1490

23 NOV. 2001

OGGETTO: Definizione di accordi transattivi con le Case di Cura private convenzionate in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio Sanitario Regionale, relativi alle posizioni debitorie fino al 31.12.2000 e relativi interventi finanziari.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Coordinamento Risorse Comunitarie,

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.45/96;

VISTI i verbali delle sedute del 3 agosto 2000 e dell'8 agosto 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei quali si delineano le responsabilità dello Stato e delle Regioni in relazione alla copertura dei disavanzi sanitari;

VISTE le D.G.R. nn. 2910/97, 6556/97 e 1467/98 che hanno approvato il piano tariffario per il triennio 1996/1998 per la remunerazione delle prestazioni di ricovero rese dalle Case di Cura convenzionate prevedendo, peraltro, tetti massimi di fatturato;

CONSIDERATO che alcune Case di Cura hanno impugnato le suddette Delibere e, con sentenze nn. 2603, 2633, 2634 del 98 e nn. 498 e 499 del 1999 del TAR, confermate dal Consiglio di Stato Sez.IV con sentenze nn. 3910, 3912, 3914 e 3920 del 2000, ne hanno ottenuto l'annullamento nella parte in cui prevedevano tetti massimi di fatturato oltre i quali le tariffe erano destinate a subire riduzioni scalari in quanto, il giudice amministrativo ha ritenuto "intempestivo" l'intervento tariffario regionale poiché avvenuto ben oltre l'anno al quale si riferiva la regolamentazione violando qualsiasi criterio di "ragionevolezza";

VISTA la D.G.R. n. 2519/2000 con la quale, al fine di prevenire il giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo ed eliminare il contenzioso pendente con le Case di cura per gli anni 1996/1998, nonché l'esposizione per gli interessi e spese maggiori, si è deliberato di riconoscere, esclusivamente alle ricorrenti, la produzione eccedente il tetto assegnato, con una riduzione del 10%, con rinuncia agli interessi e quant'altro;

CONSIDERATO che la stessa DGR escludeva l'applicazione delle integrali tariffe ministeriali, previste dal D.M. 14.12.1994, stante la continuità di rapporti con le case di cura interessate e quindi ribadiva che la liquidazione dovesse avvenire sulla base delle tariffe regionali (80% di quelle ministeriali ovvero 60% in caso di accertata non piena conformità della dotazione organica del personale alle vigenti norme di legge);



6

1490

23 NOV. 2001

TENUTO CONTO

del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione I dell'11 luglio 2001 numero Sezione 578/2001 in merito al "quesito della Regione Lazio in tema di esecuzione di sentenze relative al sistema tariffario per l'assistenza ospedaliera convenzionata", nel quale si afferma in modo esplicito che "solo le deliberazioni recanti rinnovo delle determinazioni tariffarie andranno applicate a tutte le cliniche, ancorché non ricorrenti";

ATTESO

che non esistono deliberazioni regionali che rechino rideterminazioni delle tariffe per l'assistenza ospedaliera convenzionata;

RILEVATO

- che la persistente inadeguatezza delle assegnazioni statali rispetto al fabbisogno sanitario regionale, unita ai notevoli disavanzi sinora accumulati dal Sistema Sanitario Regionale, non ha consentito il pieno conseguimento degli obiettivi posti alla base della citata D.G.R. 2519/2000, né, tantomeno, il pagamento di quanto dovuto alle restanti Case di Cura non ricorrenti;

- che la descritta situazione si è ulteriormente aggravata dai ritardi nei pagamenti relativi agli anni 1999 e 2000;

- che la mancata definizione delle posizioni creditorie delle Case di Cura ha di fatto reso inapplicabile la D.G.R. 599/2000 per i pagamenti mediante "fattorizzazione", in quanto l'adesione a tale meccanismo è subordinata all'impegno da parte delle Case di Cura a non intraprendere azioni legali con riferimento ai crediti vantati dal 1995 al 2000;

VISTE

le D.G.R. n. 2069/99, 713/2000 e 1914/2000 che stabiliscono rispettivamente il sistema di remunerazione delle attività di assistenza ospedaliera per gli anni 1999/2000;


VISTE

le note prot. n.302/sp del 31/7/2001 e prot. n. 3472 del 19/9/2001, a firma degli Assessori al Bilancio e alla Sanità con le quali è stato richiesto ai Direttori Generali di effettuare una ricognizione, fino al 31/12/2000, delle posizioni debitorie riconosciute dai competenti uffici delle ASL, con l'esclusione delle fatture riferite ad interessi per ritardato pagamento;

RILEVATO

- che, a seguito dei riscontri effettuati dalle competenti strutture regionali sulle ricognizioni delle Aziende in merito ai debiti di cui sopra, è emersa una complessiva esposizione delle stesse fino al 31/12/1999 nei confronti delle Case di Cura, di una somma pari a circa 594 miliardi di lire;

- che, con riferimento alle prestazioni erogate dalle Case di Cura nell'anno 2000, l'incompletezza delle informazioni inviate dalle aziende e la non definizione degli abbattimenti tariffari, consentono solo di stimare in via approssimativa gli importi ancora da corrispondere in circa 234 miliardi di lire;



*Li*

*Cu*

23 NOV. 2001

1490

RITENUTO

necessario proporre una soluzione in via transattiva mettendo a disposizione delle Aziende le relative risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle disponibilità ordinarie, sotto forma di anticipazione straordinaria da parte degli Istituti tesoriери, ad alle condizioni di tasso oggi applicati alle altre anticipazioni straordinarie in essere che saranno coperte dalla Regione con le risorse finanziarie statali e regionali destinate all'estinzione dei disavanzi fino all'anno 2000;

RITENUTO

di articolare la proposta di accordo transattivo con le Case di Cura nei seguenti termini:

- 1) per le pendenze contabili del 1995 riferite alla "sorte", riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 11310/95;
- 2) per le pendenze contabili relative agli anni 1996-1998 riferite alla "sorte":
  - a) per i "ricorrenti" riconoscimento dell'intera produzione, valorizzata sulla base della tariffa regionale, con una riduzione del 10% da applicare alla produzione eccedente il tetto assegnato;
  - b) per i "non ricorrenti" riconoscimento della produzione valorizzata sulla base delle tariffe regionali solo nei limiti del tetto assegnato;
- 3) per le pendenze contabili fino al 2000 riferite alla "sorte":
  - a) per l'anno 1999, riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 2069/99;
  - b) per l'anno 2000, riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 713 e 1914 del 2000;
- 4) riconoscimento, in via forfettaria, degli interessi nella misura del 2% annuo, da calcolarsi sul residuo debito, per ciascuna Casa di Cura, relativo esclusivamente agli anni dal 1995 al 1999;
- 5) pagamento dell'intero importo riconosciuto come dovuto nei seguenti termini:
  - a) un importo pari al 50% ad avvenuta sottoscrizione dell'atto transattivo;
  - b) il restante importo del 50% entro il 31 marzo 2002;
- 6) sottoscrizione dell'impegno, da parte delle Case di Cura, ad abbandonare tutti i giudizi e le procedure esecutive eventualmente attivate sia contro le ASL sia contro la Regione Lazio, con compensazione delle spese di lite, nonché rinuncia a proporre nuovi giudizi con riferimento al periodo oggetto della transazione.

RITENUTO

altresi necessario che i Direttori Generali delle Aziende USL acquisiscano la disponibilità delle Case di Cura convenzionate ad addvenire a specifiche transazioni, alle condizioni sopra indicate, entro e non oltre il 20 dicembre 2001 e ne diano immediata comunicazione al Dipartimento Economia e Finanza;

Eu

1990

23 NOV. 2001

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante della presente deliberazione:

A) Di autorizzare le Aziende UsI a stipulare transazioni con le Case di Cura alle seguenti condizioni:

1) per le pendenze contabili del 1995 riferite alla "sorte", riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 11310/95;

2) per le pendenze contabili relative agli anni 1996-1998 riferite alla "sorte":

- per i "ricorrenti" riconoscimento dell'intera produzione, valorizzata sulla base della tariffa regionale, con una riduzione del 10% da applicare alla produzione eccedente il tetto assegnato;

- per i "non ricorrenti" riconoscimento della produzione valorizzata sulla base delle tariffe regionali solo nei limiti del tetto assegnato;

3) per le pendenze contabili fino al 2000 riferite alla "sorte":

- per l'anno 1999, riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 2069/99;

- per l'anno 2000, riconoscimento delle remunerazioni spettanti sulla base delle regole stabilite con D.G.R. 713 e 1914 del 2000;

4) riconoscimento, in via forfettaria, degli interessi nella misura del 2% annuo, da calcolarsi sul residuo debito, per ciascuna Casa di Cura, relativo esclusivamente agli anni dal 1995 al 1999;

5) pagamento dell'intero importo riconosciuto come dovuto nei seguenti termini:

- un importo pari al 50% ad avvenuta sottoscrizione dell'atto transattivo;

- il restante importo del 50% entro il 31 marzo 2002;

6) sottoscrizione dell'impegno, da parte delle Case di Cura, ad abbandonare tutti i giudizi e le procedure esecutive eventualmente attivate sia contro le ASL sia contro la Regione Lazio, con compensazione delle spese di lite, nonché rinuncia a proporre nuovi giudizi con riferimento al periodo oggetto della transazione.

B) Di autorizzare le Aziende USL ad aprire ulteriori anticipazioni straordinarie con i propri istituti Tesorieri per un importo massimo di Lire 860 miliardi, ad un tasso non superiore ad Euribor lettera mese + 0.50 punti percentuali, finalizzate alle transazioni sopra richiamate ed alle condizioni di tasso oggi applicati alle altre anticipazioni straordinarie in essere. Tali anticipazioni saranno coperte dalla Regione con le risorse finanziarie statali e regionali destinate all'estinzione dei disavanzi fino all'anno 2000;


C) Di autorizzare il Dipartimento Economia e Finanza a procedere all'attribuzione alle singole Aziende UsI delle quote loro spettanti sulla base delle ricognizioni effettuate.

G

cur

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



26 NOV. 2001